



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Prot. N. 694/21 SEGR.

Genova, 13 ottobre 2021

Oggetto: disposizioni relative alle modalità organizzative delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 presso gli uffici del tribunale di sorveglianza di Genova, ai sensi dell'art. 9-*quinqies* comma 5 del d.l. n. 52/2021, conv. in l. n. 87/21, introdotto dall'art. 1 comma 1 d.l. 127/2021.

Il Presidente,

viste le disposizioni relative ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19 adottate dai dirigenti apicali degli Uffici giudiziari di Genova in data 12 ottobre 2021;

ritenuto di dover declinare le predette disposizioni alla organizzazione del lavoro ed alla struttura degli uffici del Tribunale di sorveglianza, collocati in diverso edificio da quello degli altri Uffici giudiziari, attraverso ulteriori misure attuative, coerenti con quelle sopra richiamate;

viste le disposizioni normative in materia e segnatamente l'art. 9-*quinqies* comma 1 l. cit. che ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*), quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, con esclusione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

rilevato che detto obbligo è esteso ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione e dunque a chiunque vi svolga, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato (cfr. comma 2 art. cit.);

rilevato che ai sensi del comma 4 art. cit. il datore di lavoro è il soggetto preposto alle verifiche del rispetto dell'obbligo sopra indicato e che ai sensi del successivo comma 5 è tenuto a definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, secondo quanto indicato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

rilevato che la violazione degli obblighi di cui in premessa comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 8 art. 9-*quinqies* d. l. n. 52 del 2021 introdotto dall'art. 1 d.l. n. 127 del 2021 irrogate dal Prefetto e che ai sensi del comma 5 art. cit. va individuato il soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni a detti obblighi;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 9-*quinqies* comma 5 d.l. cit. che indica le modalità attraverso le quali verificare le certificazioni verdi COVID-19 e che, nel ribadire il divieto di accesso al luogo di lavoro al lavoratore che non sia in possesso della certificazione verde covid-19 o non sia in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale, divieto esteso ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, con esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, stabilisce che l'accertamento del possesso del green pass può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici e che detto controllo venga svolto prioritariamente all'accesso, salvo che le esigenze organizzative non lo consentano, dovendosi in tal caso procedere a controlli a campione nella sede di lavoro, pur essendo compatibili entrambe le modalità operative, con previsione di allontanamento del personale che non sia in possesso del certificato verde o si rifiuti di esibirlo, nonché di ogni soggetto tenuto all'obbligo di accesso con certificazione verde, svolgendo la verifica del green pass del personale in servizio con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 20 per cento del personale in servizio, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, con un criterio di rotazione in maniera omogenea su tutto il personale, stabilendo che l'accertamento può avvenire

mediante strumentazione automatica o manualmente, individuando nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo, da intendersi per datore di lavoro il dirigente apicale dell'amministrazione, che potrà delegare con atto scritto la predetta funzione a specifico personale preferibilmente con qualifica dirigenziale, con indicazione dei soggetti incaricati di provvedere ad effettuare materialmente le attività di controllo e con previsione di disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, laddove l'accertamento del possesso di certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, a verificare il possesso del green pass con cadenza giornaliera con le modalità più sopra indicate;

rilevato che le disposizioni in oggetto non si applicano ai magistrati, essendo il controllo riservato al Procuratore Generale;

rilevato che ai sensi dell'art. 9-*octies* d.l. 139 del 8 ottobre 2021, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro i lavoratori sono tenuti a rendere dichiarazione di "non essere in possesso della certificazione verde COVID-19" con preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze, e che ciò può essere soddisfatto anche depositando presso la segreteria del personale una dichiarazione scritta nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (art. 6 e 9 Reg. UE 2016/679 e artt 2 *ter* e segg. D.lgs. 30.6.03 n. 196) e che tale comunicazione non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli, tenuto conto che il green pass non è oggetto di autocertificazione;

Tutto ciò premesso, ad integrazione delle disposizioni organizzative di cui in premessa, impartisce le seguenti specificazioni di modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto degli obblighi di accesso al luogo di lavoro nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* del d.l. n. 52/2021, conv. in l. n. 87/21, introdotto dall'art. 1 comma 1 d.l. 127/2021 e per l'effetto

dispone

che dal 15 ottobre 2021:

- è vietato l'accesso al luogo di lavoro al lavoratore che non sia in possesso della certificazione verde covid-19 o non sia in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale ed è altresì vietato l'accesso ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione (con esclusione quindi di utenti ed Avvocati), con esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sino a quando non verrà rilasciato l'applicativo QR CODE;
- l'accertamento del possesso del *green pass* viene svolto all'accesso della struttura, a tappeto, con l'ausilio di sistemi automatici o attraverso l'applicazione automatica "VerificaC19" e, in mancanza di tale strumentazione, attraverso l'esibizione del *green pass* al personale delegato al controllo, che viene individuato nell'addetto alla vigilanza all'ingresso dell'ufficio;
- qualora non sia possibile svolgere l'accertamento all'accesso e comunque indipendentemente da ciò, si procederà a controlli a campione nella sede di lavoro, con cadenza giornaliera, in misura percentuale non inferiore al 20 per cento del personale in servizio, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, con un criterio di rotazione in maniera omogenea su tutto il personale, presso i locali della segreteria di Presidenza del tribunale di sorveglianza o del delegato al controllo e comunque con modalità idonea a garantire la riservatezza, avvalendosi della app. "VerificaC19" o mediante esibizione cartacea della certificazione verde;
- il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore che non sia in possesso di *green pass* o si rifiuti di esibirlo di accedere al luogo di lavoro invitandolo ad allontanarsi e procederà analogamente nei confronti di tutti i soggetti sottoposti all'obbligo di accesso solo se muniti di certificazione verde COVID-19;
- il preposto al controllo comunicherà all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso e nel caso in cui l'accertamento della violazione dell'obbligo di possesso del *green pass* avvenga dopo l'accesso, verrà avviata la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9 *quinquies* d.l. n. 52 del 2021;
- il preposto al controllo all'accesso viene individuato nel personale addetto alla vigilanza;
- sono delegati al controllo a campione con cadenza giornaliera di cui sopra e al controllo oggetto del presente provvedimento il direttore amministrativo dott. Renato Alberto Villa preferibilmente per le aree della Segreteria di presidenza, Ufficio personale e Tribunale di sorveglianza e la dott.ssa Antonella Perazzi preferibilmente per l'area di cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza;
- i direttori amministrativi delegati al controllo procederanno all'accertamento ed alla contestazione della violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* cit.;



- resta fermo l'obbligo del rigoroso rispetto delle ulteriori prescrizioni in materia di misure di contenimento stabilite dalla autorità sanitaria per prevenire i rischi di contagio, quali l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche, di distanziamento, di detersione delle mani, di non accedere ai luoghi di lavoro in presenza di sintomi da infezione da COVID-19 e di rispetto della quarantena;
- ogni soggetto tenuto ad accedere all'ufficio munito di *green pass*, qualora non sia in possesso della predetta certificazione o si rifiuti di esibirla, dovrà essere invitato ad allontanarsi;
- tutti i destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e collaborazione, nonché al rispetto di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro;
- il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza è invitato ai sensi dell'art. 9-*octies* d.l. 139 del 8 ottobre 2021 a rendere dichiarazione di "non essere in possesso della certificazione verde COVID-19" entro l'inizio della giornata lavorativa del 15 ottobre 2021, stante la successiva giornata del sabato oggetto di turnazione affari urgenti;
- per l'Ufficio di sorveglianza di Massa è delegato alla funzione di controllo il magistrato preposto all'Ufficio, Dott. Roberto Pasca che ha facoltà di individuare i preposti alle operazioni materiali di controllo secondo le modalità sopra indicate.

Si comunichi:

A tutto il personale amministrativo

Ai magistrati del Tribunale di sorveglianza

Al Presidente della Corte di Appello in sede

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello in Sede

Al Consiglio Giudiziario in Sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Agli esperti del Tribunale di sorveglianza

Al RSPP ed al medico competente per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente
Gaetano Brusa

